



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2022 in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Castellalto (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 7/SEZAUT/2021/INPR, di approvazione delle linee-guida *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2020”*;

vista la deliberazione n. 297/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato al 30 novembre 2021 il termine per l’invio della relazione-questionario inerente al rendiconto 2020;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2022;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita, da ultimo, con decreti presidenziali 2 febbraio 2022, n. 1, 18 marzo 2022, n. 2 e 9 novembre 2022, n. 7;

vista l’ordinanza del 19 dicembre 2022, n. 58, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Matteo SANTUCCI.

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha esaminato la relazione-questionario afferente al rendiconto 2020 del Comune di Castellalto (7.507 abitanti), trasmessa dall’Organo di revisione economico-finanziaria (OREF) mediante il sistema applicativo Con.Te., nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti.

Con riferimento all’indicata annualità, l’OREF ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver, conseguentemente, suggerito misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre a controllo la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali profili di criticità, con particolare riguardo all’andamento del risultato di amministrazione, alla situazione dei residui, all’esposizione debitoria e alla gestione della liquidità.

Sono stati, altresì, verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa vigente e, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti, in ragione dei rilevanti possibili riflessi finanziari sul bilancio.

Tali aspetti, nell'organica e complessa interazione tra attività gestionali e contabilità generale, sono, infatti, strutturalmente connessi alla conservazione degli equilibri di bilancio, statici e dinamici, nonché, più in generale, alla sana gestione finanziaria.

DIRITTO

Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali, è chiamata a verificare gli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Oggetto del giudizio, dunque, è il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione sentenza n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, adotta, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pronunce di accertamento che pongono l'obbligo per l'ente di porre in essere idonei provvedimenti diretti a ricondurre la gestione nell'alveo della legittimità/regolarità.

In assenza di tali interventi correttivi e ove venga verificato il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la c.d. procedura di dissesto guidato.

Di contro, ove le irregolarità riscontrate non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo appare funzionale a segnalare problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da profili di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di garantire la sana gestione e di prevenire la compromissione prospettica degli equilibri di bilancio.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'esame del rendiconto 2019, annualità immediatamente precedente a quella considerata, si è concluso con l'adozione della deliberazione n. 49/2021/PRSE del 22 marzo 2021, con la quale la Sezione invitava l'Ente "*alla trasmissione della deliberazione consiliare di ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2019, alla trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2019; a porre in essere azioni volte a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica*".

Ciò premesso, si riportano, di seguito, le principali risultanze della gestione 2020.

1. Approvazione rendiconto

Il rendiconto 2020 risulta approvato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 5 luglio 2021,

dunque, oltre il termine previsto per l'annualità in esame, peraltro prorogato in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. Equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2020 trovano sintetica esposizione nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Equilibri di bilancio

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	625.094,95	0,02	639.961,97*
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	377.882,94	0	377.882,94
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0	0,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	247.212,01	0,02	262.079,03
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	0,00	0	0,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	247.212,01	0,02	262.079,03

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP.

* Saldo determinato computando entrate del Titolo V-Tipologia 400 "Altre entrate per riduzione attività finanziarie" per euro 14.867,00.

Il risultato di competenza (W1), positivo per euro 639.961,97, presenta un saldo di parte corrente (O1) di euro 625.094,95, un saldo di parte capitale (Z1) di euro 0,02 ed "Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie" pari ad euro 14.867,00.

L'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) risultano entrambi positivi per il medesimo importo di euro 262.079,03.

Il Comune, con un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui dell'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per dovuta completezza, si evidenzia che l'esame della documentazione in atti ha dato conto dell'applicazione, nell'esercizio 2020, di avanzo d'amministrazione per euro 204.000,00, di cui euro 200.000,00 in parte corrente ed euro 4.000,00 in parte capitale.

In argomento, per mero tuziorismo, al fine di mantenere nel tempo la regolarità delle gestioni, si rappresenta che a mente dell'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto che: "Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di

amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”.

3. Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e la relativa composizione, integrati, a fini comparativi, con i valori dell'anno precedente, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 2 - Risultato di amministrazione

	2019	2020
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	1.761.718,65	2.270.363,23
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.722.577,06	1.975.665,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	35.000,00	45.000,00
Altri accantonamenti	211.567,31	126.362,31
Totale parte accantonata	1.969.144,37	2.147.027,31
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	13.377,65	13.377,65
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	13.377,65	13.377,65
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	12.765,63	8.765,63
Totale parte disponibile	-233.569,00	101.192,64

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il risultato di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale), pari a euro 2.270.363,23, risulta in miglioramento rispetto al precedente esercizio, così come in crescita è la parte disponibile pari a euro 101.192,64.

Gli accantonamenti, valorizzati per complessivi euro 2.147.027,31, sono così distinti:

- euro 1.975.665,00 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità;
- euro 45.000,00 a titolo di fondo contenzioso;
- euro 126.362,31 a titolo di “Altri accantonamenti” (euro 10.000,00 per “Fondo indennità fine mandato sindaco”; euro 4.067,31 per “Fondo rischi contenzioso e potenziali passività”;

112.295,00 per "Fondo Covid-19").

Circa i fondi relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si evidenzia una errata registrazione delle somme incassate e non utilizzate (euro 112.295,00) fra le poste accantonate anziché fra quelle vincolate.

Sul punto, si rappresenta che la Commissione ARCONET, con la FAQ n. 38 (ultimo aggiornamento in data 8 aprile 2021), ha chiarito che le risorse non utilizzate del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", mentre i ristori specifici di spesa, non utilizzati, pur incrementando anch'essi la quota vincolata, devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia, tra i "Vincoli da trasferimenti".

Le somme vincolate, pari complessivamente ad euro 13.377,65, afferiscono principalmente alle spese per interventi di sistemazione urbana.

Dall'esame dei dati contabili del consuntivo 2020, si evince, altresì, a fronte di una quota disponibile positiva (lettera E del prospetto ministeriale), l'integrale recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 (euro -651.059,77), effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera consiliare n. 19 data 12 giugno 2015.

Il raggiungimento di tale obiettivo in tempi così ridotti necessita di puntuali verifiche da parte dell'Ente, gli esiti delle quali saranno oggetto di approfondimento da parte di questa Sezione nei futuri cicli di controllo.

4. Gestione della liquidità

La situazione di cassa risulta in evidente miglioramento anno su anno, con una giacenza, al 31 dicembre 2020, pari a euro 1.579.930,56, di cui euro 770.938,55 vincolati.

Tabella n. 3 - Cassa

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	221.442,49	948.781,04	1.579.930,56
di cui vincolata	221.442,49	320.938,55	770.938,55

Fonte: relazione al Rendiconto 2020.

Circa le somme vincolate l'OREF, nella relazione al consuntivo 2020, dà conto del fatto che: "nel rendiconto dell'istituto tesoriere viene riportato l'importo di euro 320.938,55 come quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2020 e non 770.938,55. La differenza di euro 450.000 si riferisce all'erogazione di due mutui avvenuta nel corso del 2020 e non è stata inserita nella quota vincolata per mero errore da parte del tesoriere. Tale errore è stato poi successivamente corretto così come risulta

anche dalla verifica di cassa effettuata in data 19/01/2021”.

Si rappresenta, altresì, che l’Ente, come nelle precedenti annualità, ha fatto ricorso alle anticipazioni ordinarie di tesoreria (articolo 222, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che risultano regolarmente rimborsate a fine anno.

In argomento, nel richiamare la natura delle anticipazioni di tesoreria, quale strumento idoneo a mitigare la notoria asincronia temporale tra pagamenti e riscossioni, si richiama l’Amministrazione al rafforzamento delle misure dirette a contenere il ricorso a tale istituto nei limiti dettati dalla vigente normativa e dai principi di sana gestione finanziaria, in particolare adottando misure idonee ad incrementare la propria capacità di riscossione.

Da quanto in atti, non risultano attivate anticipazioni straordinarie di liquidità (decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi provvedimenti di rifinanziamento).

5. Gestione dei residui e fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi conservati in contabilità a fine esercizio risultano in aumento rispetto al 2019, mentre i passivi, nel medesimo arco temporale, sono in lieve diminuzione.

Tabella n. 4 - Residui

Voci	al 31/12/2019	al 31/12/2020
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.706.001,02	2.730.171,06
Titolo II - Trasferimenti correnti	27.795,35	66.789,74
Titolo III - Entrate extratributarie	796.225,23	647.690,32
Titolo IV - Entrate in conto capitale	833.093,33	1.711.795,64
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	304.998,11	293.293,11
Titolo VI - Accensione prestiti	327.664,12	27.664,12
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.668,41	2.003,62
Totale residui attivi	4.998.445,57	5.479.407,61
Titolo I - Spese correnti	1.540.930,63	1.727.055,97
Titolo II - Spese in conto capitale	1.390.512,93	1.169.348,16
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	300.000,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	144.037,97	278.274,52
Totale residui passivi	3.375.481,53	3.174.678,65

Fonte: dati BDAP.

In argomento l’OREF osserva che: “Negli ultimi anni [...] il totale dei residui sia attivi che passivi è notevolmente cresciuto. In particolare continua a destare preoccupazione la crescita del totale dei residui attivi, più che raddoppiati negli ultimi sei anni (da euro 2.380.860,46 del 2015 a euro 5.479.407,61 del 2020)”.

Alla luce di quanto esposto, si evidenzia l'importanza di una corretta gestione dei residui che dovrebbe condurre ad una stabilizzazione della massa dei crediti e ad una progressiva riduzione dell'ammontare dei debiti (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.9/SEZAUT/2016/INPR).

Con specifico riferimento alle entrate proprie, i dati disponibili danno conto della conservazione al Titolo I (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) e al Titolo III (*Entrate extratributarie*) di crediti, provenienti per lo più da esercizi pregressi, pari, rispettivamente, ad euro 2.730.171,06 e ad euro 647.690,32, con tassi di riscossione (residui provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti) non pienamente soddisfacenti (28,88 per cento Titolo I; 25,91 per cento Titolo III).

In argomento, l'OREF, nella relazione al rendiconto 2020, rappresenta le *"difficoltà dell'Ente nella riscossione delle entrate di propria competenza in generale ma ancor di più in particolare per quanto riguarda Tarsu, Sanzioni per Violazione del C.d.S. e Fitti attivi"*, evidenziando per la tassa rifiuti che *"I residui di tale voce sono infatti aumentati anche nel 2020 portando l'incremento a oltre il 60% in quattro anni (da Euro 1.374.744,56 del 2016 ad Euro 2.188.001326 del 2020), e per i fitti attivi che "La percentuale di riscossione dei residui iniziali di tale voce si attesta nel 2020 ad appena il 10% mentre a fronte di Euro 29.905,15 di fitti attivi accertati nell'anno ne sono stati riscossi meno di un terzo (Euro 8.815,25)"*.

Per quanto rappresentato, giacché i crediti afferenti ai Titoli I e III rappresentano circa il 61 per cento di quelli complessivamente conservati in contabilità, si raccomanda all'Ente di assicurarne un costante monitoraggio, in particolare con riferimento a quelli caratterizzati da maggior vetustà, anche al fine di evitarne la prescrizione, nonché di attivare tutti gli strumenti previsti dalla vigente disciplina per il miglioramento delle percentuali d'incasso.

In tale contesto, assume primaria rilevanza la corretta e congrua determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (euro 1.975.665,00), che rappresenta una quota del 36,06 per cento del totale dei residui attivi conservati a fine anno.

Stante la situazione sopra sinteticamente descritta, in considerazione della natura del FCDE quale *"fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"* (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 32/2015/INPR), si ritiene doveroso invitare l'Amministrazione a garantirne nel tempo la congruità, fondamentale per evitare il generarsi di disavanzi occulti e potenziali squilibri di competenza ovvero di cassa.

6. Indice di tempestività dei pagamenti

I dati disponibili danno conto di un ITP pari a 47 giorni, dunque, leggermente superiore rispetto ai termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*), e di uno stock di debiti commerciali registrati in contabilità a fine esercizio pari a euro 178.558,38.

In argomento, l'OREF riferisce che: *"L'ente non ha rispettato i tempi di pagamento previsti per legge, e conseguentemente è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali previsto da comma 862 dell'art. 1 della legge 145/2018. Si rileva che tale fondo non è stato inserito nel bilancio di previsione 2021/2023 già approvato dal consiglio comunale il 01/03/2021 e si invita quindi [...] ad apportare l'opportuna variazione il più presto possibile"*.

Si rappresenta, sin d'ora, che tale fattispecie sarà oggetto di dedicate verifiche nei futuri cicli di controllo.

7. Spese di rappresentanza

La documentazione relativa alle spese di rappresentanza, acquisita sul sito *web* istituzionale dell'Ente, dà conto di uscite pari a 496,20 euro.

Gli ulteriori approfondimenti effettuati hanno consentito, altresì, di rilevare l'omessa adozione di specifico regolamento.

Al riguardo questa Sezione non può non richiamare l'Amministrazione comunale circa la doverosità di adottare un dedicato provvedimento regolatorio volto a disciplinare l'oculata gestione di risorse non direttamente destinate ad offrire servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia di spese di rappresentanza va, infatti, considerata come strumento adatto a garantire trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità delle procedure di spesa, in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

8. Organismi partecipati

Dalla documentazione reperita attraverso il sito *web* istituzionale, risulta che il Consiglio comunale ha regolarmente approvato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 (delibera n. 56 del 22 dicembre 2021).

Dall'esame del provvedimento e della documentazione allegata, è emersa la situazione di seguito esposta.

Tabella n. 5 - Partecipazioni dirette

Nome partecipata	Quota di partecipazione	Attività svolta	Note
RUZZO RETI SPA	2,27%	Servizio Idrico integrato	Mantenimento
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA	5,57%	Gestione rifiuti	Mantenimento

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2021.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a:

- garantire, nel tempo, una congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di rispettare i vincoli posti a tutela delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- monitorare costantemente i residui attivi conservati in contabilità, realizzando ogni intervento idoneo ad incrementare i tassi di riscossione, in particolare, con riferimento ai crediti dei Titoli I e III;
- mantenere, nel tempo, il ricorso all'anticipazione ordinaria di tesoreria nell'alveo della regolarità;
- assicurare il rispetto della vigente normativa sui tempi di pagamento;
- rispettare gli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.

L'OREF è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castellalto (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Il Relatore
Matteo SANTUCCI

F.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA